



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 54 DEL 11/01/2019

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE RACCOLTA RIFIUTI CER 200301 “RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI E CER 200303 “RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE” NON CONTEMPLATI NEL PUNTO 4.2 DELL’ALLEGATO 1 AL D.M. 08/04/2008 E S.M.I. PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DI VIA EINAUDI NEL COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA E ALLO SCARICO DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO PIAZZALI NELLA ROGGIA BESEVELLA. DISPOSIZIONI.

DITTA: ETRA S.P.A.

STABILIMENTO: VIA EINAUDI – COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

IL DIRIGENTE

Premesso che l’attività dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato è stata definita dall’articolo 183 comma 1 lettera cc) (oggi lettera mm) del D.Lgs 152/2006, la cui attuazione è stata data dal D.Lgs n. 4/2008 che determina i requisiti tecnico-gestionali dei centri di raccolta e li definisce come *“area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”*.

Visti

- il Decreto del il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 08/04/2008 avente per oggetto: “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche”, modificato dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13/04/2009, in particolar modo l’art. 2 comma 1, che recita: *“La realizzazione o l’adeguamento dei centri di raccolta di cui all’articolo 1 è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia”*;
- la DGRV n. 3043 del 20.10.2009, ad oggetto: “Nuove disposizioni regionali in materia di centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato, in recepimento della nuova disciplina introdotta con il D.M. 13 maggio 2009 che modifica il D.M. 8 aprile 2008”;
- le linee guida elaborate dalla Provincia di Vicenza del 07/10/2010 prot. n. 897/AMB “Chiarimenti in merito alla gestione dei centri di raccolta comunali ed intercomunali presenti in provincia di Vicenza alla luce delle disposizioni normative nazionali e delle indicazioni regionali”.

Tenuto conto che, qualora i CDR raccolgano e gestiscano rifiuti non ricompresi nelle disposizioni normative di cui al citato DM 08/04/2008 devono essere autorizzati dalla Provincia in base alle disposizioni dettate dall'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, con procedura semplificata ex L.R. 3/2000 e, conseguentemente, l'autorizzazione sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di altri Enti con competenze ambientali.

Considerato che per il CDR in oggetto sono state rilasciate due autorizzazioni, la n. 157/13 del 30/09/2013 per la raccolta dei rifiuti extra DM 08/04/2000 e s.m.i. con scadenza il 30/09/2023, e la n. 183/2015 del 16/11/2015 con scadenza 16/11/2019 per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento di prima e seconda pioggia in corpo idrico superficiale.

Rilevato quindi che l'autorizzazione allo scarico deve essere ricompresa nell'autorizzazione alla raccolta rifiuti in quanto trattasi di impianto di recupero rifiuti ex art. 208 del d.lgs. n. 152, ferme restando tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nelle due citate autorizzazioni.

Visto il D.M. 08/04/2008 e s.m.i..

Vista la DGRV n. 3043 del 20/10/2009.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020.

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020.

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019.

DETERMINA

1. L'autorizzazione n. 157/13 del 30/09/2013 alla raccolta dei rifiuti non ricompresi nel DM 08/04/2008 e s.m.i. ricomprende anche le disposizioni e prescrizioni di cui al decreto n. 183/2015 del 16/11/2015 di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche depurate nella roggia Besevella.
2. La scadenza autorizzativa per la gestione dei rifiuti extra DM 8/4/2008 e s.m.i. e per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento piazzali, del Centro di Raccolta Rifiuti Urbani di via Einaudi nel comune di Tezze sul Brenta viene fissata al 30/09/2023.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento viene inviato alla società Etra S.p.A, al Sindaco pro tempore del Comune di Tezze sul Brenta, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., ULSS n.7 Pedemontana e al Consorzio di Bonifica Brenta.

Vicenza, 11/01/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI